

# Originale

## Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 31 data 03/06/2014</i></p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL IN DETERMINATI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE: DIVIETO DI VENDITA AL DETTAGLIO O PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN LUOGHI PUBBLICI NELLE ORE SERALI E NOTTURNE.</p>
--	---

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- > con ordinanza sindacale n. 98 del 22/06/2009 sono stati vietati in tutto il territorio comunale: la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, la vendita per asporto di alcolici in qualsiasi contenitore su aree private e pubbliche ed il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche (giardini, parchi, piazze, strade), ad eccezione delle superfici adibite alla somministrazione di alimenti e bevande, debitamente autorizzate;
- > con ordinanza sindacale n. 11 del 18/01/2013, sono stati adottati specifici interventi in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol in determinati spazi ed aree pubbliche della zona "Centro Storico", rendendo più esteso, nelle ore serali e notturne, il divieto di somministrazione, vendita per asporto e consumo delle bevande alcoliche per il periodo 19 gennaio - 30 settembre 2013;

CONSIDERATO che l'adozione del provvedimento nel corso del 2013 era stato originato dal fatto che:

- > in alcune zone del territorio comunale si era registrato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionavano nelle aree prospicienti pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione o negli spazi pubblici come giardini piazze e strade, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati dall'abbandono, in strade, porticati, giardini e piazze, di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi;

- > all'esterno dei pubblici esercizi situati nell'area del Centro storico della Città, in particolare in Via Mentana e nelle vie limitrofe, il fenomeno descritto appariva sempre più evidente soprattutto nell'orario serale/notturno;
- > tale porzione del territorio rivestiva particolare rilevanza sia per l'alta densità abitativa sia per il numero e le tipologie delle attività insediate, costituendo così un luogo ad elevata frequentazione soprattutto nelle ore serali e notturne;
- > tale capacità di attrazione della zona interessata portava gli avventori a raccogliersi in massa e ad approvvigionarsi di bevande alcoliche, molto spesso a prezzi contenuti per poi intrattenersi al di fuori dei locali presenti fino a tarda ora;
- > i pubblici esercizi svolgevano l'attività di somministrazione in locali di dimensioni ridotte e tale fattore favoriva la formazione di assembramenti di avventori lungo la strada, di dimensione talmente consistente da renderne difficile la gestione sotto diversi profili;
- > inoltre questi assembramenti, oltre a rendere difficile la circolazione nelle vie interessate e lo stesso accesso dei residenti alle proprie abitazioni private, provocavano schiamazzi, urla, suoni e rumori molesti che arrecavano disturbo alla quiete pubblica, compromettendo il riposo delle persone, ed incidevano in maniera determinante sulle condizioni di degrado ambientale dell'area interessata e del contesto circostante, fino a determinare una vera e propria minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che parallelamente all'adozione dell'ordinanza 11/2013 sono stati organizzati con continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla civile convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti e che conseguentemente alcuni esercizi della zona sono stati oggetto di provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico ex art. 54 T.U.E.L. e nei confronti dei loro avventori, nel corso del 2013, sono state accertate ben 173 violazioni, di cui 6 a carico di minori;

RILEVATO che nell'ambito delle politiche di animazione delle proprie attività si registrano sempre più iniziative promosse all'imprenditoria privata della somministrazione di alimenti e bevande e dell'intrattenimento che, concentrandosi in zone circoscritte hanno notevolmente incrementato le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici tra persone diverse per fascia di età, genere, estrazione sociale e interessi, creando - di fatto - luoghi di aggregazione serale e notturna, frequentati da una moltitudine di persone che stazionano e si muovono nelle piazze e nelle strade nei pressi di pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli privati ed associazioni vociando e procurando spesso disagio ai residenti ed ai passanti;

OSSERVATO che tale fenomeno, oltre all'area sopra descritta, si sta localizzando anche in altre zone del territorio cittadino, in particolare quelle nei pressi del centro storico di Porto d'Ascoli e in prossimità della S.S. 16 (che attraversa da nord a sud tutto il territorio comunale), creando situazioni che costituiscono un pericoloso intralcio alla viabilità che comportano spesso l'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro che frequentemente finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo;

CONSIDERATO che:

- > sulla base dei riscontri esperienziali acquisiti dalla Polizia Locale nel corso dei servizi ivi svolti e delle continue e reiterate proteste dei residenti, anche attraverso i propri comitati spontanei e la stampa locale, risultano inequivocabilmente ripetersi gli episodi di disturbo alla quiete e di violazione del riposo degli stessi

proprio nelle ore serali e notturne, derivanti dal fatto che gruppi di persone, nelle ore serali e notturne di apertura di alcuni pubblici esercizi, sono solite riunirsi all'esterno dei medesimi, sulla pubblica via, perpetrando schiamazzi notturni, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si associano a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori di tali spazi;

- > lo stesso personale di polizia si è spesso adoperato con molte difficoltà a ripristinare la regolare viabilità e ad evitare che potessero verificarsi incidenti stradali;

PRESO ATTO che:

- > i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorretti o prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;
- > le zone del territorio comunale sopra descritte sono state oggetto, negli anni, di persistenti richieste di intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti e schiamazzi e ad altri comportamenti derivanti dall'aggregazione e stazionamento di persone e avventori richiamati dalla concentrazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- > anche sulla base dei riscontri emersi dai servizi svolti in via continuativa dalle Forze di Polizia, la concentrazione di pubblici esercizi, che favorisce rilevanti aggregazioni di persone, in un'area fortemente circoscritta e urbanisticamente delimitata come la zona del centro storico e in altre zone caratterizzate dalla pericolosa vicinanza di un'importante arteria viaria come la S.S. 16, rende difficoltosa l'individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti messi in atto dalle stesse, fatti ripetutamente oggetto di segnalazione dei residenti;

RITENUTO che:

- > per le ragioni esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;
- > tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree del territorio comunale già citate e indicate più specificatamente nel dispositivo del presente atto, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
- > il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere, vista anche l'imminenza della stagione estiva, con quello compreso tra il mese di giugno e il week end del 1 novembre;
- > per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza

strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

VISTO l'art. 54 del TUEL così come modificato dal D.L. n. 92/08;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTI gli artt. 66 e 69 della L.R. 10/11/2009 n. 27;

VISTO lo Statuto comunale;

EFFETTUATA comunicazione preventiva del presente provvedimento al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 11 del 18/01/2013 in materia, e ritenuto dover riproporre le particolari fattispecie disciplinate integrando la parte del dispositivo relativo alle aree e alle norme sanzionatorie ad esse collegate;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, negli ambiti territoriali sotto specificati ed in tutti i giorni della settimana:

a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano, di bevande alcoliche, **è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l'asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.**

E' altresì **vietato, dalle ore 24:00 alle ore 6:00, il consumo di bevande alcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito** ricadenti negli ambiti territoriali indicati nella presente ordinanza.

I divieti di cui sopra si applicano nel periodo intercorrente **tra il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza ed il 2 novembre 2014** nelle porzioni di territorio di seguito indicate:

- **nell'area perimetrata dalle vie:**

- a nord: Via Carducci – Via Marin Faliero**

- a sud: Torrente Albula**

- a ovest: Corso Mazzini – Corso Cavour**

- a est: Linea di battaglia – Banchina di riva del porto**

- **nell'area perimetrata dalle vie:**

- a nord: Via del Mare**

- a sud: Via Esino**

- a ovest: Via N. Sauro – Via Piave**

- a est: Linea ferroviaria AN-PE**

- **nell'area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: Corso G. Mazzini – Corso C.**

**Cavour – Via S. Pellico – Via della Liberazione – Via C. e L. Gabrielli – Via N. Sauro – Via Piave e Via Pasubio.**

Si richiamano le disposizioni:

- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio.

Per le violazioni alla disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. In caso di reiterazione della violazione si procederà a carico del titolare/gestore/incaricato dell'esercizio o chi per esso, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, a disporre la riduzione dell'orario giornaliero dell'attività alle ore 22:00 per un periodo da cinque a trenta giorni.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura di Ascoli Piceno, al Comando di Polizia Locale di San Benedetto del Tronto e alle altre Forze di Polizia dello Stato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi della Legge 06/12/1971, n.1034. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

**Il Sindaco**  
Giovanni Gaspari